LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Art. 3

Sulla base dei programmi e della indicazione delle aree geografiche di cui all'articolo 2, fatti salvi i poteri delle regioni a statuto speciale, su richiesta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, le regioni, d'intesa con i comuni interessati e sentito l'Enel, determinano entro 3 mesi l'area destinata alla costruzione o all'ampliamento degli impianti termoelettrici tenendo conto delle esigenze tecnico-economiche che condizionano la localizzazione degli impianti stessi nonche' le norme a tutela della salute e dell'ambiente. Trascorso inutilmente il termine di cui al primo comma decide la regione entro i successivi due mesi. In mancanza della decisione della regione prevista dal comma precedente, il CIPE, con la partecipazione del presidente della giunta regionale competente per territorio, determina la localizzazione e la notifica al comune interessato. La determinazione della localizzazione costituisce autorizzazione alla variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione, nell'ipotesi in cui l'arca localizzata, in ogni caso fuori del centro abitato, non abbia una destinazione industriale. Entro 30 giorni dalla comunicazione, che sara' effettuata dalla regione o dal CIPE al comune interessato, dell'avvenuta determinazione della localizzazione, il comune deve adottare gli atti necessari per adattare gli strumenti urbanistici comunali alla variante autorizzata e stipulare la convenzione di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765. Le licenze edilizie che si renderanno necessarie per l'attuazione del progetto delle centrali saranno rilasciate dal comune entro 30 giorni dalla presentazione del progetto da parte dell'Enel anche nel caso in cui non fosse ancora intervenuta l'approvazione della variante da parte della regione.

Versione in vigore dal 22 gennaio 1974, non più in vigore dal 7 settembre 1975 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica
Estremi	Legge 18 dicembre 1973, n. 880
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/localizzazione-degli-impianti-per-la-produzione-di-energia-elettrica/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it